



CONSIGLIO REGIONALE


Direzione Affari della Presidenza e Legislativi

Servizio Affari Istituzionali ed Europei




COM(2016) 821 final

**Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO concernente
l'applicazione della direttiva 2006/123/CE e
che modifica la medesima direttiva relativa ai
servizi nel mercato interno.**



La proposta di direttiva **modifica l'attuale procedura di notifica** prevista nella direttiva servizi al fine di:

- migliorare l'applicazione delle disposizioni vigenti
- stabilire una procedura più efficace ed efficiente per prevenire l'adozione, da parte degli Stati membri, di regimi di autorizzazione o requisiti non conformi alla direttiva servizi in quanto potenzialmente idonei a limitare o impedire l'accesso ad un'attività di servizi (es. attività commerciali, attività di somministrazione alimenti e bevande)



CAMPO DI APPLICAZIONE DELL'OBBLIGO DI NOTIFICA

L'obbligo di notifica alla Commissione europea si applica:

- ❖ a qualsiasi progetto di misura (di natura legislativa, regolamentare, amministrativa) che introduce nuovi requisiti o regimi di autorizzazione, o che modifica requisiti o regimi di autorizzazione esistenti;
- ❖ qualora uno Stato membro modifichi un progetto di misura notificato, con l'effetto di espandere in modo sensibile il campo di applicazione o il contenuto o di aggiungere requisiti o regimi di autorizzazione o di renderli più restrittivi per lo stabilimento o la prestazione transfrontaliera dei servizi

I progetti di misure devono essere notificati alla Commissione europea **almeno tre mesi** prima della loro adozione. (Art. 3 par.3)

Nella notifica, gli Stati membri forniscono informazioni sulla conformità dei progetti di misure con la "direttiva servizi" spiegando il motivo imperativo di **interesse generale** e le ragioni per le quali il progetto **non è discriminatorio** ed è **proporzionato**.

In merito alla proporzionalità del requisito gli Stati membri devono anche **dimostrare** che non esistono mezzi alternativi meno restrittivi del requisito introdotto.


È inoltre esplicitato l'obbligo per gli Stati membri di **comunicare** nella notifica anche il **testo della disposizione** legislativa o regolamentare su cui si fonda il progetto di misura notificato.



OSSERVAZIONI TECNICHE IN MERITO AL CAMPO DI APPLICAZIONE DELL'OBBLIGO DI NOTIFICA

❖ La proposta di direttiva chiede agli Stati membri che siano destinatari di **osservazioni** su un progetto di misura notificato, di **fornire informazioni** e di **dimostrare**, in generale, la conformità della misura alla direttiva servizi **nonché di fornire la prova della proporzionalità del requisito**. Nella relazione allegata alla proposta, inoltre, la Commissione europea specifica che le nuove disposizioni non comportano alcuna incidenza sul bilancio degli Stati.

❖ In merito, sarebbe opportuno che la Commissione europea chiarisca la differenza tra “fornire informazioni” e “dimostrare”. La dimostrazione appare sicuramente **più onerosa e dispendiosa** rispetto ad una spiegazione, in quanto implica un aumento di carico di lavoro del personale e quindi dei costi per le amministrazioni.



INTRODUZIONE DI UN ELENCO DELLE MISURE SOGGETTE ALL'OBBLIGO DI NOTIFICA


In aggiunta ai requisiti già soggetti ad obbligo di notifica dalla direttiva servizi, l'art. 4 della proposta di direttiva in esame introduce l'obbligo di notifica per:

- ❖ i regimi di autorizzazione per l'accesso all'attività di servizi (art. 9 direttiva servizi);
- ❖ il requisito di sottoscrivere un'assicurazione di responsabilità civile professionale (art. 23 direttiva servizi);
- ❖ i requisiti che incidono sulle attività multidisciplinari, ad esempio, quando un prestatore di servizi non è autorizzato a prestare due o più servizi congiunti (art. 25 direttiva servizi)



OSSERVAZIONI TECNICHE IN MERITO ELENCO DELLE MISURE SOGGETTE ALL'OBBLIGO DI NOTIFICA

Una elencazione esaustiva appare sicuramente utile ai fini di una corretta applicazione della direttiva servizi, il testo vigente infatti non è chiaro in ordine dell'obbligo o meno di notifica dei regimi di autorizzazione e tale lacuna è emersa anche dalla Consultazione pubblica aperta in merito dalla Commissione europea dalla quale si evinceva che non era previsto l'obbligo di notifica per i regimi di autorizzazioni di cui all'articolo 9 della direttiva 2006/123/CE.



PROCEDURA DI NOTIFICA stabilita dalla PROPOSTA DI DIRETTIVA

FASE DI CONSULTAZIONE

- ❖ Lo Stato notifica il progetto di misura alla Commissione europea la quale informa lo Stato membro notificante della completezza della notifica ricevuta e a decorrere da quella data **si apre il periodo di consultazione** con gli altri Stati membri e con la Commissione europea
- ❖ La consultazione ha una durata **massima** di **tre mesi** ed inizia a decorrere dalla data in cui la Commissione informa lo Stato membro notificante della completezza della notifica ricevuta.
- ❖ Dall'apertura della consultazione gli Stati membri e la Commissione europea hanno **due mesi** per presentare le proprie eventuali osservazioni sul progetto di misura notificato.
 - Nel caso in cui né gli Stati membri, né la Commissione europea hanno avanzato osservazioni sul progetto di misura notificato, il periodo di **consultazione si conclude** e lo Stato interessato può adottare l'atto in esame, notificando l'adozione alla Commissione europea entro 2 settimane.
 - Nel caso in cui gli Stati membri o la Commissione europea presentino osservazioni su un progetto di misura notificato, lo Stato notificante ha **un mese** per rispondere alle osservazioni spiegando come terrà conto o perché non terrà conto delle osservazioni. La fase di **consultazione si chiuderà a decorrere da un mese** dall'ultima osservazione ricevuta (quindi **massimo 3 mesi** dall'apertura della consultazione).




SEGNALAZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA

- ❖ Prima della scadenza dei termini per la consultazione, la Commissione europea può **segnalare** allo Stato notificante le proprie preoccupazioni sulla compatibilità con la direttiva servizi dell'atto in esame.
- ❖ In caso di segnalazione, lo Stato che ha ricevuto la segnalazione **non può adottare** il suo progetto di misura per i successivi 3 mesi, che decorrono dalla data di scadenza del periodo della consultazione.
- ❖ In questi **ulteriori 3 mesi**, la Commissione europea **può adottare una decisione** che dichiara il progetto di misura **incompatibile** con la direttiva servizi e chiedere allo Stato membro di **non adottare** il progetto **o di abrogarlo** qualora lo avesse adottato *in violazione* della direttiva.

In caso di segnalazione da parte della Commissione Europea l'intero procedimento, dall'apertura della consultazione alla decisione della commissione, avrà durata di 6 mesi.


ITER DI UN PROGETTO DI LEGGE SOGGETTO A NOTIFICA ALLA COMMISSIONE EUROPEA






OSSERVAZIONI TECNICHE in merito alla PROCEDURA DI NOTIFICA stabilita dalla PROPOSTA DI DIRETTIVA

- ❖ **L'attuale sistema** prevede che la procedura di notifica abbia una durata massima di **3 mesi**, durante i quali l'atto oggetto di notifica **può essere adottato**.
- ❖ **Il nuovo sistema**, in caso di segnalazione della Commissione europea, prevede che la procedura di notifica può arrivare ad avere una durata massima di **6 mesi**, durante i quali l'atto oggetto di notifica **NON può essere adottato**.
- ❖ In questo **periodo massimo di 6 mesi** lo Stato membro notificante o la Regione notificante **non possono adottare il progetto di misura, che viene sospeso in attesa di una decisione della Commissione europea** che dichiara l'incompatibilità del progetto di misura con la direttiva servizi.
- ❖ La **possibilità di sospendere un progetto di misura per un periodo di massimo 6 mesi** rischia di **dilatare in maniera eccessiva le tempistiche** sia per un'eventuale **adozione e modifica del progetto di misura** (laddove fosse possibile renderla compatibile con la direttiva servizi), **sia per un suo definitivo ritiro** con conseguente compressione delle competenze legislative ed amministrative regionali.



CONSEGUENZE GIURIDICHE DERIVANTI DALL'INOSSERVANZA DELLA NUOVA DIRETTIVA PROPOSTA

- ❖ La proposta di direttiva prevede un **vizio procedurale sostanziale di natura grave dell'atto** per quanto riguarda i suoi effetti nei confronti dei singoli:
 - ❖ in caso di mancata notifica di un atto che deve essere notificato (ex par. 1 e 2 dell'art. 3 della proposta di direttiva);
 - ❖ in caso di adozione di un atto prima dello scadere dei termini della consultazione o della segnalazione (ex par. 3 art. 3 della proposta di direttiva).



OSSERVAZIONI TECNICHE in merito CONSEQUENZE GIURIDICHE DERIVANTI DALL'INOSSERVANZA DELLA NUOVA DIRETTIVA PROPOSTA

Non appare chiaro se:

❖ **se spetta agli Stati definire nell'ambito delle proprie competenze le conseguenze giuridiche del vizio procedurale e sostanziale.** A tal fine va considerato che il d.lgs. 59/2010 ("Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno"), all'art. 13, già subordina l'efficacia delle nuove disposizioni che prevedono i requisiti di cui all'articolo 12, comma 1, alla notifica alla Commissione europea. In tal caso potrebbe essere necessario un adeguamento della normativa statale. Inoltre, se tale competenza fosse statale, la Commissione europea dovrebbe chiarire se i singoli che abbiano subito conseguenze a seguito di inadempimenti da parte di uno Stato membro possano richiedere un risarcimento danni.

❖ **se, in caso di vizio procedurale e sostanziale, la Commissione europea possa aprire una procedura di infrazione nei confronti degli Stati membri,** secondo quanto previsto dagli articoli 258 e 259 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, in quanto viene violato l'art. 288 dello stesso Trattato.